

**Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile**

Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(1) EGBGB) l'accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere registrato in un atto notarile. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 127(a) del codice civile.

**Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento**

Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(2) EGBGB), i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 entro la conclusione dell'udienza di primo grado.

Ultimo aggiornamento: 26/01/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.